


SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 50

- In attuazione dell'art.1 comma 8 della legge 28 gennaio 2016, n.11, il Consiglio dei Ministri ha adottato nella seduta del 23 febbraio 2017, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50".
- La proposta di testo normativo di modifica del Codice si prefigge di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi di semplificazione, riduzione degli adempimenti, miglioramento di accesso al mercato da parte delle MPMI, partecipazione dei portatori d'interesse, miglioramento della qualità della spesa, professionalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, contenimento del contenzioso, miglioramento della trasparenza, lotta alla corruzione, definiti nell'ambito della legge delega.
- Le Regioni sono state coinvolte, attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla Cabina di Regia di cui all'art.212 del Codice, nella fase di analisi delle problematiche applicative della norma al fine di proporre eventuali correzioni alla stessa. In particolare, è stata realizzata una consultazione rivolta ai RUP, svoltasi a gennaio 2017, attraverso uno specifico questionario curato dai MII e Agiu, per le stazioni appaltanti centrali dello Stato, e IRACA e Osservatori regionali, per le stazioni appaltanti di ambito territoriale, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Codice e le difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione. L'analisi delle risposte pervenute è stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Regioni in ordine alla elaborazione della proposta di testo correttivo al Codice dei contratti.
- Le Regioni hanno analizzato in modo approfondito la proposta del Governo, elaborando sia proposte emendative di singole disposizioni dello schema di decreto correttivo, sia proposte integrative del testo del Codice vigente, nell'ottica di perseguire le finalità sopra evidenziante garantendo il rispetto degli ambiti propri di intervento di un testo correttivo.
- Tale analisi è stata condotta, tenendo conto dagli esiti della consultazione dei RUP delle stazioni appaltanti in riferimento soprattutto alla valutazione dell'impatto sulla gestione operativa dell'attività contrattuale, della durata delle procedure di gara e degli obblighi informativi e di pubblicità, individuando le possibili criticità che le stazioni appaltanti e gli operatori economici potrebbero incontrare nell'interpretazione ed applicazione delle regole così innovate.
- Le Regioni, apprezzando il metodo di lavoro utilizzato dal Governo, intendono formulare alcune proposte emendative. Tali proposte emendative sono state articolate, in due livelli che esprimono un diverso grado di necessità e che sono di seguito allegate (Allegato A "emendamenti prioritari" e Allegato B "ulteriori emendamenti"). Le proposte emendative dell'allegato A sono collegate a talune tematiche generali che le Regioni ritengono fondamentali al fine di ottenere una semplificazione sistemica del mercato dei contratti pubblici. Le proposte dell'allegato B, sono state elaborate in ottica di collaborazione al fine di migliorare l'applicazione degli strumenti normativi.
- **In particolare, si propone di intervenire in ordine alle disposizioni in materia di programmazione, obblighi di pubblicità e trasparenza, progettazione e costo della manodopera, sostenibilità ambientale, affidamenti sottosoglia, commissioni di valutazione delle offerte, collaudo e verifica di conformità, nonché alle modalità di confronto e collaborazione tra l'Anac e la Conferenza delle Regioni al fine di semplificare l'impatto degli strumenti di regolazione.**
- Per quanto attiene ai principi di programmazione e trasparenza, gli emendamenti esplicitano un'esigenza di riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse fonti normative (Dlgs 33/2013 e Dlgs50/2016) prevedendo i principi di univocità dell'invio dell'informazione e dell'unicità del luogo

AP

di pubblicazione, nonché le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione, sono rese interoperabili fra loro.

- Le modifiche in materia di affidamenti sottosoglia sono finalizzate alla semplificazione degli stessi e a prevedere la partecipazione delle imprese del territorio nelle procedure negoziate non aventi carattere transfrontaliero, anche al fine di dare adeguate risposte alle richieste di un tessuto imprenditoriale in costante decrescita.
- Quanto alla modifica prevista dalla bozza del Decreto correttivo che prevede lo scorporo del costo della manodopera nei contratti pubblici, nel condividere il principio di tutela del costo del lavoro, con gli emendamenti proposti si suggerisce una nuova formulazione che contemperi le esigenze di tutela sociale con quelle di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
--	---	-------------

TESTO EMENDAMENTI RITENUTI PRIORITARI – ALLEGATO “A”

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
--	---	-------------

	Art. 3 – comma 1: Definizioni	
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;	nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, opere infrastrutturali ed idrauliche;	<i>si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei "lavori" oggetto di Codice in quanto tali tipologie di lavori non sono presenti ancorché richiamati nell'ambito del decreto progettazione.</i>
	<i>.....) corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;</i>	<i>comma 1 e all'articolo 36 comma 6 del presente decreto</i>
	<i>.....) manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;</i>	<i>si ritiene correttamente di inserire la definizione a livello di norma codicistica essendo più volte richiamata anche sul decreto progettazione.</i>
	<i>.....) <<Costi della sicurezza>>: i costi della sicurezza di cui agli articoli 26 e 100 del Decreto Legislativo 81/2008;</i> <i>.....) <<Oneri aziendali della sicurezza>>: gli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;</i>	<i>le definizioni di "costo" ed "onere" della sicurezza sono inserite per chiarire i contenuti in relazione ai diversi punti richiamati del decreto. Infatti i "costi", secondo quanto riportato al punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono quantificati direttamente dalla stazione appaltante nel bando di gara, con indicazione di non assoggettabilità al ribasso d'asta. Gli "oneri" della sicurezza sono invece riconducibili all'impresa e connessi alla gestione del rischio aziendale, a prescindere dall'esecuzione dei singoli contratti d'appalto, riguardando adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente.</i>
	<i>.....) <<Quadro esigenziale>>: il documento redatto dall'amministrazione propedeutico alla progettazione che individua gli obiettivi posti a base dell'intervento.</i>	<i>si ritiene necessario l'inserimento anche di tale definizione essendo tale documento richiamato nell'articolo 23 comma 3</i>
oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma	oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;	<i>il riferimento risulta errato.</i>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
11;	<p>.....) <<principio di unicità del luogo di pubblicazione>> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza così come modificato del decreto legislativo 28 marzo 2016 n.97, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.</p>	<p>l'inserimento del principio di univocità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p>
	Art. 21: Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti	
<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.</p>	<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria.</p>	<p>Tale modifica derivava dalla necessità di contemperare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali</p>
<p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>La separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p>
<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:</p> <p>a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;</p> <p>b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il</p>	<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita di intesa con la Conferenza unificata sono definiti:</p> <p>(...)</p>	<p>si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;</p> <p>d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;</p> <p>e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;</p> <p>f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.</p>		
	di lavori nonché per i servizi	
<p>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.</p>	<p>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.</p>	<p><i>si ritiene opportuno la condivisione di tale decreto in quanto impatta in maniera significativa sulle realtà territoriali.</i></p>
<p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi. Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.</p>	<p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere redatto articolato in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive a scelta dell'amministrazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis, secondo le modalità del decreto di cui dell'articolo 23 comma 3. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista sono individuate ed analizzate individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase qualora non sia articolato in due fasi, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende sono sviluppate tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, con i contenuti di cui al comma 6, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di</p>	<p><i>si ritiene necessario apportare tali integrazioni all'attuale formulazione al fine di evidenziare il necessario coordinamento con il decreto attuativo in materia di progettazione attualmente in fase di redazione.</i></p>

DAI

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.	
	5-ter. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/01, dovrà comprendere i contenuti di cui al precedente comma 5.	<i>l'emendamento si ritiene necessario al fine di garantire l'allineamento e l'eliminazione delle disposizioni contrastanti relative alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici con quelle definite dal testo unico sugli espropri.</i>
<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<i>Non sono state indicate le modalità di calcolo della spesa per il livello di fattibilità, come invece proposto per i successivi livelli; si ritiene dunque opportuno inserire il richiamo alle modalità come definite nel decreto di cui al comma 3.</i>
<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.</p>	<i>si ritiene opportuno prevedere il coordinamento con le previsioni di cui al comma 16.</i>
<p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni</p>	<p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno</p>	<p><i>La norma, facente parte di un impianto normativo che mira a costruire procedure che contrastino il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, è condivisa dalle Regioni, che incontrano tuttavia difficoltà nel darne attuazione per mancanza di strumenti tecnici e giuridici finalizzati a garantire agli operatori economici parità di trattamento e semplificazione nell'accesso alle gare. La disposizione di cui si chiede la modifica, reintroduce, rafforzandone la portata, una previsione riguardante il costo della manodopera già abrogata nel 2011 (dl 70/2011), reintrodotta nel 2013 (l. 98/2013) e definitivamente abrogata con il d.lgs. 50/2016. Tale previsione risultava di difficile applicazione come rilevato dall'ANAC nella segnalazione n. 2/2014, nella quale si evidenziava che la norma non poteva trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato e ledere il principio della libera</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.</p>	<p>successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. Ai costi della manodopera si applica quanto previsto dall'art.95 comma 10. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.</p>	<p>concorrenza. Su tale disposizioni si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa (Cons. st. 1743/2015; 32/2015; Tar Lombardia 3143/2014; Tar Lazio 4712/2015) ritenendo che il ribasso offerto deve essere fatto sull'importo dell'appalto compreso il costo del personale che non può essere scorporato dall'importo dell'appalto stesso. Quindi, la previsione introdotta risulta in contrasto con la giurisprudenza sopra evidenziata ed espone ad effetti distorsivi della concorrenza oltre al rischio di responsabilità per danno erariale in quanto verrebbero riconosciuti all'operatore costi non realmente sopportati dallo stesso in quanto tali costi sarebbero determinati in via preventiva senza tenere conto della reale capacità organizzativa delle imprese.</p> <p>Si propone una formulazione differente, attraverso una necessaria modifica all'art. 95, diretta a prevedere l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</p>
Art. 29: Principi in materia di trasparenza		
<p>1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del</p>	<p>1. Tutti Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina l'estratto del verbale contenente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il</p>	<p>Si propone l'eliminazione del termine "tutti" in quanto l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 è definito con provvedimento dell'ANAC e non include tutti gli atti relativi alla programmazione e affidamento.</p> <p>La seconda modifica è volta ad introdurre una semplificazione nell'iter del procedimento di gara, salvaguardando comunque la possibilità di adire in giudizio nei confronti delle ammissioni/esclusioni in quanto il verbale è un atto proveniente dal seggio di gara che può essere impugnato autonomamente.</p> <p>La terza proposta di modifica tende a coordinare meglio il testo a seguito dell'inserimento di quanto previsto precedentemente all'articolo 76, comma 3.</p> <p>Si propone infine l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione delle gestioni finanziarie in quanto si ritengono già oggetto di altri obblighi informativi quali quelli di cui all'art.1 comma 32 della Legge 190/2012</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	<p>collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	
<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p><i>Si propone l'eliminazione per intero del comma 2 in quanto l'obbligo di pubblicazione di bandi ed esiti sulla piattaforma Anac è già disposto dall'art. 73 per le procedure sopra soglia e dall'art. 36 c. 9 per le procedure sotto soglia, e la condivisione con altre banche dati e piattaforme è regolata secondo i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.</i></p>
<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi con le e delle piattaforme telematiche e con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p><i>Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionali di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i></p>
	<p>5. <i>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui al comma 4 definiscono con un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti fra le rispettive banche dati nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</i></p>	<p><i>L'introduzione del comma 5 risponde all'esigenza di un riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse disposizioni ed espliciti tanto i principi di univocità dell'invio dell'informazione come anche dell'unicità del luogo di pubblicazione quanto le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione sono rese interoperabili fra loro. Infatti i molteplici richiami ad obblighi informativi e di pubblicità presenti nel codice, ovvero ad adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, restituiscono un quadro che il correttivo ha ulteriormente complicato tanto da rendere ancora più indispensabile la sottoscrizione di un protocollo fra i diversi soggetti coinvolti quali titolari e/o destinatari ultimi ovvero quali gestori dei sistemi comunque utilizzati per la raccolta e trasmissione delle informazioni</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
		e degli atti a fini di pubblicità, monitoraggio e/o trasparenza. Sottolineando che a tali sistemi integrati dovranno fare prioritariamente riferimento per finalità di pianificazione e monitoraggio ogni altro Ente o Amministrazione così evitando l'ulteriore proliferazione di rilevazioni e flussi di monitoraggio autonomi.
	Art. 34: Criteri di sostenibilità energetica e ambientale	
<p>2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.</p>	<p>2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono possono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.</p>	<p>Si segnala la pericolosità insita nell'imposizione dell'obbligo di tenere in considerazione i CAM definiti dal decreto di cui al comma 1 ai fini della stesura dei documenti di gara. Tale scelta di politica legislativa comporterebbe la paralisi di tutte le opere pubbliche con conseguenze di tutta evidenza sullo sviluppo e l'economia nazionale. Si ritiene quindi maggiormente opportuno sostituire, con il presente emendamento, la previsione di un obbligo con una mera indicazione.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.</p> <p>3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.</p>	<p>3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 3bis, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.</p> <p>3bis. Nel caso di contratti relativi agli affidamenti di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono attuati, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.</p>	<p>Con il presente emendamento si intende rappresentare come l'inserimento dei "criteri ambientali minimi" nella documentazione di gara non possa essere automatica ed obbligatoria per tutte le tipologie di intervento di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione e per la gestione dei cantieri di edifici pubblici della pubblica amministrazione, ma debba essere valutata in funzione della modalità di intervento e della localizzazione dello stesso. Infatti se tali criteri risultano assolutamente condivisibili in via teorica, difficilmente risultano applicabili nella definizione di progettazioni e realizzazioni in maniera indifferenziata ad interventi edilizi per edifici pubblici in un ambito di tessuto urbano consolidato, senza stravolgere l'assetto urbanistico edilizio esistente. Nello specifico in un ambito urbanistico consolidato, diverso è intervenire in un ambito di trasformazione, quindi con un intervento di riassetto urbanistico complessivo che ridisegna strade, aree a servizi ed edifici pubblici - oppure - con un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esistente o di demolizione e ricostruzione che riguarda un singolo lotto fondiario - quindi al netto delle aree per strade ed aree a servizi - che deve misurarsi giocoforza con edifici, morfologie e rapporti tra spazi pubblici e privati esistenti.</p>
	Art. 36: Contratti sottosoglia	
<p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;</p>	<p>La modifica proposta intende tradurre il principio di massima semplificazione negli affidamenti di modico valore esplicitato nella legge delega.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>2 bis . Ai fini degli affidamenti di lavori di cui al comma 2 e nel limite di importo di 300.000 euro, fermi restando gli obblighi di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 84 e gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29, restano salve le disposizioni previste per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio previste dal D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 " e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Gli elenchi di operatori previsti dall'art. 7 del D. Lgs 227/2001 sono formati e gestiti nel rispetto di quanto previsto al comma 7.</p>	<p>Il presente emendamento è diretto a chiarire, a seguito del D.Lgs 50/2016, la permanenza delle disposizioni vigenti dettate per gli affidamenti nel settore agricolo forestale con i Dlgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57") e con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". In particolare sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 227/2001 gli affidamenti avvengono tramite elenchi di operatori formati fra imprese aventi le caratteristiche previste dalla normativa forestale.</p>
	<p>2 ter. Nel caso di affidamenti di forniture e servizi inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro aggiudicati con il sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o del costo del ciclo di vita di cui all'articolo 95 comma 2, le stazioni appaltanti non applicano l'articolo 77 e nominano una commissione giudicatrice individuando i membri sulla base di criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati.</p>	<p>Tale modifica intende introdurre una norma di semplificazione, richiesta peraltro da molti RUP nella consultazione pubblica, che modico valore delle procedure individuate, che peraltro non rientrano tra le fasce di importo in cui opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.</p>
	<p>5-bis. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, lettera a), procede agli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5.</p>	<p>Misura di semplificazione richiesta anche nella consultazione sui RUP.</p>
	<p>7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.</p>	<p>La modifica proposta con il comma 2 bis è finalizzata a valorizzare le esigenze sociali in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto degli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti da un lato e dagli operatori economici dall'altro.</p>
Art. 77: Commissione di aggiudicazione		
<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p>	<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 e del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p>	<p>L'integrazione si rende necessaria per precisare che non è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione sulla base del solo prezzo, atteso che in tal Caso l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base di una mera attività istruttoria che non richiede competenze e valutazioni specialistiche.</p>
<p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia</p>	<p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione</p>	<p>Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione</p>	<p>degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei</p>	<p><i>L'ulteriore modifica serve a coordinare il testo con la modifica proposta al comma 2-bis per le gare di modico valore.</i></p>
<p>contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	<p>stazione appaltante può <i>in ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis</i> in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni <i>ulteriori</i> componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	
<p>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p>4. <i>Salva la facoltà di nomina del RUP ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3,</i> I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p><i>Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.</i></p>
<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p>	<p>Art. 94: Principi generali in materia di selezione</p> <p>2-bis. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p> <p>Nel caso di applicazione dell'articolo 97 comma 8, la stazione appaltante sulla base dell'esito della verifica di cui ai precedenti periodi, procede a ricalcolare la soglia di anomalia</p>	<p><i>E stata effettuata una riformulazione del comma al fine di facilitarne l'applicazione dettando una disciplina più compiuta per ipotesi non ricomprese nella formulazione precedente.</i></p>
<p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenute conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p>	<p>Art. 95: Criteri di aggiudicazione dell'appalto</p> <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenute conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p>	<p><i>Si propone di elevare l'importo per l'utilizzazione del criterio del solo prezzo, da 1 milione a 2 milioni di euro, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento di opere di modesto importo a fronte dell'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva.</i></p>
<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</p>	<p><i>Si propone, in coerenza con quanto proposto all'art. 23 comma 16, l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</i></p>



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione o nominato. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.</p> <p>3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono</p>	<p>Art. 102: Collaudo</p> <p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione o nominato. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>3. Il collaudo finale e la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti può essere</p>	<p><i>Le modifiche proposte ai commi indicate sono tese a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi. Inoltre si attribuisce la competenza ad emettere il certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 al RUP.</i></p>



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.</p>	<p><i>sostituito</i> dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 111 sono disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.</p>	
	Art. 111: Controllo tecnico, contabile e amministrativo	
<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori o l'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p><i>L'integrazione proposta ha la finalità di disciplinare nel decreto le ipotesi in cui all'interno dell'amministrazione non vi sono figure che possono ricoprire l'incarico di direttore dell'esecuzione ed occorre ricorrere all'esterno.</i></p> <p><i>Si propone di eliminare l'inciso in quanto in contrasto con i contenuti dell'articolo 5 del decreto di cui all'articolo 23 comma 3. Inoltre tali affidamenti si configurano come servizi per i quali occorre osservare le disposizioni degli articoli 36 e 95 del codice.</i></p>
	Art. 183: Finanza di progetto	

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o negli strumenti approvati dalle Regioni per le opere di interesse regionale.</p>	<p><i>Si propone di integrare l'ultimo periodo del comma 1 con la previsione anche della programmazione regionale in caso di opere di interesse regionale e non statale. Per tali opere non potrebbero altrimenti essere attivate iniziative di PPP.</i></p>
Art. 213: Autorità Nazionale Anticorruzione		
<p>2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.</p>	<p>2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. Per l'elaborazione degli atti di cui al presente comma l'Autorità garantisce forme di partecipazione attiva dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci e Upi.</p>	<p><i>Tale modifica è volta a strutturare il rapporto di collaborazione tra l'Autorità e le organizzazioni di rappresentanza delle regioni e delle amministrazioni locali al fine semplificare l'impatto degli strumenti regolatori.</i></p>
<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa predominate e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità</p>	<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa predominate e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle</p>	<p><i>Al comma 8 si richiama il protocollo generale di cui al comma 5 dell'art. 29 ed i relativi principi che ricomprendono anche quello di univocità dell'invio dell'informazione estendendolo peraltro a tutti i settori di lavori, forniture e servizi. Al comma 9 si richiamano le sezioni regionali quali unica articolazione regionale dell'Osservatorio, le cui funzioni e ruoli sono disciplinate da un apposito Protocollo sottoscritto tra Autorità e la</i></p>



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici</p> <p>dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero</p>	<p>informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità in coerenza con il protocollo generale di cui al comma 5 art. 29 ed i relativi principi, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art.29, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali</p>	<p>Conferenza Stato-Regioni</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.</p>	<p>competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le Regioni stesse sulla base di un apposito accordo quadro tra ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p>	
	<p>Art. 216: Disposizioni transitorie e di coordinamento</p>	
<p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con</p> <p>le banche dati Istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con</p> <p>detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p><i>Tale modifica si rende necessaria per limitare gli oneri di verifica a quanto di competenza della stazione appaltante in relazione alle fattispecie ostative per le quali la stazione appaltante stessa è in grado di acquisire un riscontro certo in tempi compatibili con una ragionevole durata della procedura di affidamento, ferme restando le verifiche anche a campione di competenza di ANAC. La stazione appaltante un'elevata mole di oneri amministrativi aggiuntivi comportanti l'apertura di un ulteriore subprocedimento per le verifiche predette, che si somma al subprocedimento per l'acquisizione da ANAC dei nominativi dei commissari di gara, subprocedimento la cui tempistica non breve si va ad aggiungere alla non breve durata delle procedure ove si consideri che le disposizioni si applicano anche agli appalti di più modesto valore economico per la cui disciplina la legge delega ha indicato il criterio della semplificazione e rapidità delle procedure.</i></p>